TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 173

Omessa alienazione di partecipazioni

Gli amministratori di societa' con azioni quotate, o di societa' che partecipano al capitale di societa' con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 28 dicembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	II — Emittenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-173-omessa-alienazione-di-partecipazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it